

PATRIMONIO E TRUST

Trust senza regime transitorio per i dividendi

di **Ennio Vial**



Con la [risposta ad interpello n. 454 del 16.9.2022](#) l'Agenzia delle Entrate ha dato una **interpretazione personale ed avulsa dal dato normativo** sul **regime transitorio della tassazione dei dividendi** percepiti da persone fisiche.

Come noto, l'[articolo 1, comma 1006, L. 205/2017](#) prevede l'applicazione del **regime previgente all'introduzione della tassazione sostitutiva del 26%** per i dividendi, ovviamente purché i dividendi siano maturati fino al 2017 e la distribuzione sia deliberata entro il 2022.

Con il **recente intervento** l'Agenzia afferma che *"l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento"*.

Si tratta di una interpretazione che **travisa completamente la lettera della norma** ma, di sicuro, il **contribuente tenderà ad adeguarsi** per evitare dispendiosi contenziosi.

La presa di posizione non è scevra di conseguenze. Esiste una **disciplina transitoria** di tenore analogo anche per le società semplici. Anche in quel caso, infatti, si applica, per un periodo transitorio, il **regime previgente per gli utili deliberati entro il 2022**. **Forse** anche in questo caso la **delibera** entro il 2022 non sarà **sufficiente**.

Che impatto avrà questa nuova presa di posizione sui **dividendi percepiti dal trust**?

A parte la **presunzione di prioritaria distribuzione dei dividendi più anziani** che l'Agenzia vede come assoluta, non sembrano esserci altre conseguenze.

Infatti, per gli utili maturati dal 2017, la base imponibile determinata dal trust **ente non commerciale** è pari al 100% mentre per gli utili maturati fino al 2016 la base imponibile è del

77,74%.

Questa percentuale, invero poco rotonda, era stata prevista quando l'aliquota Ires era al 27,5%, in modo da **equiparare la tassazione effettiva del trust opaco a quella di una persona fisica**. In sostanza è stata risolta la seguente equazione: $49.72\% \cdot 43\% = 21,38\% = x \cdot 27,5\%$. Ovviamente x è pari a 77,74%.

L'aliquota Ires dal 2017 è **scesa al 24%** ma la **base imponibile dei dividendi in capo al trust per gli utili maturati fino al 2016 non è mutata**, non avendo la stessa carattere transitorio.

L'effetto è che l'aliquota del 24% **porta ad una situazione di favore per il trust**, beneficiando di una **tassazione effettiva, per gli utili maturati fino al 2016, del 18,67%**.

Relativamente alla **non rilevanza fiscale della successiva attribuzione dei frutti ai beneficiari** possiamo richiamare la storica [circolare 48/E/2007](#). Sulla stessa scia, tuttavia, si colloca anche la più recente **bozza di circolare sul trust pubblicata in data 11.08.2021**.

Queste considerazioni valgono in ipotesi di **trust opaco**.

Se il trust è **trasparente**, infatti, i **redditi dovranno essere imputati ai beneficiari** che, essendo generalmente **persone fisiche che operano nella loro sfera personale**, assoggetteranno detto reddito ad Irpef. La **base imponibile**, ad ogni buon conto, sarà sempre la medesima.

Diversa, invece, è la situazione del **trust interposto**. In questo caso, infatti, **dovrà intervenire la tassazione applicabile in capo al soggetto nei cui confronti si configura l'interposizione**. Essendo generalmente questo una persona fisica, la società, esaurita la disciplina **transitoria**, dovrà operare una **ritenuta a titolo di imposta del 26%**.